

RISOLUZIONE N. 1/2002 dell'8.1.2002

“Integrazione della Risoluzione n. 8/2001 sui criteri per la formazione dei collegi giudicanti per l’assegnazione dei ricorsi per l’anno 2002”.

Il Consiglio, ritenuto che l’art. 12 della legge 28.12.2001 n. 448 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29.12.2001 Suppl. Ordinario n. 285) ha così modificato l’art. 2 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 “Art. 2. – *Oggetto della giurisdizione tributaria*”. – 1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale.

3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in tema di querela di falso e sullo stato o la capacità di persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio”.

Ritenuto che la specialità di alcune delle nuove controversie (ad. es. tributi doganali, accise etc.) giustifica, nella predisposizione degli schemi dei decreti per la formazione delle sezioni, con l’indicazione dei criteri per la ripartizione dei ricorsi, l’applicazione di quanto previsto al paragrafo 2 punto 3 ed al paragrafo 5 punto 4 della Risoluzione n. 7/99 (che si allega), confermata per gli anni 2001 e 2002, rispettivamente con le Risoluzioni n. 6/2000 e n. 8/2001;

DELIBERA

di invitare i Presidenti delle Commissioni tributarie a tenere conto di quanto sopraindicato nella predisposizione degli schemi dei decreti.

IL PRESIDENTE
Giacomo CALIENDO